

COMUNE DI OSPITALETTO

**CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
LOTTO 1

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Ospitaletto
<b>Via Monsignor Girolamo Rizzi 24</b>
<b>25035 Ospitaletto(BS)</b>

e

Società assicuratrice
<b>Agenzia di</b>

Durata del contratto

Dalle ore 24	Del 30-09-2022
Alle ore 24	Del 30-09-2027

Con scadenza dei periodi di assicurazione  
Successivi al primo fissati

Alle ore 24 di ogni	30-09
---------------------	-------

## **Indice**

### **Sezione 1 – Definizioni**

Art. 1 – Definizioni

### **Sezione 2 – Somme e rischi assicurati e descrizione della attività.**

### **Sezione 3-Norme che regolano il contratto**

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art. 3 - Durata del contratto

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 5 – Regolazione del premio

Art. 6 – Recesso a seguito di sinistro

Art. 7 – Modifiche dell'assicurazione

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Art. 9 - Oneri fiscali

Art. 10 - Foro competente

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Art.14 -Coassicurazione e delega

Art. 15 - Clausola Broker

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Art. 17– Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

### **Sezione 4 - Condizioni di assicurazione**

#### **1) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

– Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile Terzi

1a)-Novero dei terzi

#### **2)Responsabilità civile verso I prestatori di lavoro(RCO)**

2-1) Denuncia di sinistro-Obblighi dell'assicurato

#### **3 –Esclusioni**

Dal 3-1 al 3-9

#### **4 – Estensioni di garanzia**

Dal 4-1 al 4-9

#### **5 – Prestatori d'opera in affitto**

#### **6-Ulteriori estensioni dal 6-1 al 6-28**

#### **7-Buona Fede**

#### **8-Franchigie e limiti di risarcimento da 8-1 a 8-3**

#### **9- Operatività delle garanzie**

#### **10-Rinuncia alla rivalsa**

**11- Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

**12-Gestione della franchigia**

**13-Calcolo del premio**

**14-Validità delle norme dattiloscritte**

**15-Clausole vessatorie**

## **SEZIONE 1**

### DEFINIZIONI

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione riportato in frontespizio
Assicurato	<b>Assicurato:</b> Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"><li>- l'Ente Contraente;</li><li>- tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;</li><li>- le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente; LSU, i soggetti "messi in prova", come previsto dal DPR n. 448 del 22/09/1988 e smi.</li><li>- i minori in affidamento all'Amministrazione Comunale (ex L. 184/1983 e L. 149/2001 e s.m.i.), nonché i membri delle famiglie affidatarie.</li></ul>
<b>Società</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	la San Lorenzo Broker quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; gli emolumenti lordi versati dal Contraente -ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetti (Parasubordinati) quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale

## **SEZIONE 2**

### Descrizione Generale

#### Somme e rischi assicurati

La ..... (di seguito menzionata come Società), sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

#### **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro

#### **Responsabilità Civile Verso Prestatori di lavoro (RCO)**

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

€ 2.000.000,00 per persona

per le conseguenze della Responsabilità Civile a sensi di Legge derivante al Comune di Ospitaletto in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

In caso di sinistro che interessasse contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, la Società non sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di €. 5.000.000,00.=

#### Descrizione dell'attività

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'attività dell'Assicurato, a titolo esemplificato e non limitativo, riguarda:

-Anagrafe, igiene, polizia urbana ed annonaria, nettezza urbana

- Esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza, igiene sanitaria, consultori, farmacie anche con prodotti galenici;
- Opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistenza Sociale di qualsiasi tipo e verso qualsiasi soggetto, anche presso il domicilio degli Utenti;
- Enti sportivi e/o culturali e simili
- Annonari Mortuari;
- Proprietà di piante, alberi, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, uffici comunali;
- Proprietà e/o conduzione di strade e beni demaniali, fabbricati ed impianti fissi destinati ai -- pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente all'attività comunale, comprese le iniziative intraprese dai Consigli di quartiere;
- Esercizio di scuole di qualsiasi grado ed asili;
- Esercizio di Istituti, Centri di Aggregazione e simili;
- Proprietà e conduzione di colonie, soggiorni, bagni, centri balneari e spiagge con annessi bar e relativi locali di pertinenza;
- Proprietà e conduzione di palestre, campi polisportivi, parcheggi;
- Organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, sportive o turistiche di qualsiasi tipo;
- Esercizio, proprietà e gestione acquedotti con relativa rete di distribuzione ed erogazione.
- Proprietà e gestione del sistema fognario;

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", o mediante "istituzioni"(come da art.114 comma 2 del D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.) o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'attività può essere effettuata su tutto il territorio nazionale.

### **SEZIONE 3**

#### **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

Art.1 -Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

## **Art.2 -Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'art.1910 C.C.,si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto;il Contraente ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

## **Art.3 -Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza .

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza ,al momento della indizione ,non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA,si precisa che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva ,ai sensi dell'art.1,comma 7 del D.L.95/2012 (come convertito con L.

n.135/2012),in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e/o centrali di committenza Regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

## **Art.4 -Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio di polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art.1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.Se il contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza,l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.Il termine di mora di cui sopra,in deroga all'art.1901 C.C.,vale anche per le scadenze delle4 rate successive ed anche nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

## **Art.5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### Art.6 -Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

#### Art.7 -Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### Art.8 -Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### Art. 9 -Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### Art.10 -Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### Art.11 -Interpretazione del contratto



Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### Art.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art.13 -Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società s'impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

sinistri denunciati;

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);

sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### Art.14 -Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### Art.15 -Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo San Lorenzo Broker srl in qualità di broker ai sensi della Legge 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla San Lorenzo srl.

**Art.16 -Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010**

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## **SEZIONE 4**

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

#### **1) Responsabilità Civile verso Terzi**

##### **Oggetto della Garanzia :**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese)

di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e/o animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, anche aventi carattere ricreativo e dopolavoristico nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

### **1a) Novero dei Terzi**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro. In caso contrario detti dipendenti saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

### **2) Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge:

1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'art. 13 del decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreto legislativo 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori a progetto così come definiti all'art. 5 del Dlgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12-06-1984.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione vale per i fatti verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni,

in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali (o da causa di servizio) dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

La presente estensione di garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti o riconducibili a contagio da virus HIV.

### **2.1) Denuncia di sinistro - obblighi dell'Assicurato**

L'assicurato deve denunciare solo i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma di legge, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli infortunati o dei loro aventi diritto, o di altre persone, fisiche e giuridiche per conseguire e ripetere risarcimenti trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

### **3) Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- 3.1) da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità: furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
- 3.2.) ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al Dlgs 205 del 07-09-2005, e successive variazioni ed integrazioni, il Contraente sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
- 3.3). derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3.4). di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:  
inquinamento lento e graduale, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;  
interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;  
alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;

- inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere causato da discariche di proprietà o in gestione al Contraente;
- 3.5.) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
  - 3.6) alle cose e/o opere sulle quali si eseguono i lavori ;
  - 3.7) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte dall'amianto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura amianto;
  - 3.8.) derivanti da campi elettromagnetici;
  - 3.9). derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati

#### **4) Estensioni**

L'assicurazione comprende , a titolo esemplificativo e non limitativo:

4.1) La Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a Terzi da Suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati Terzi il conducente del veicolo e le persone non considerate Terze rispetto al medesimo ai sensi dal Dlgs 205 del 07-09-2005 e successive modificazioni. La garanzia è prestata nei seguenti limiti territoriali: Paesi per i quali vale il sistema della carta verde.

4.2).La Responsabilità personale di tutti i dirigenti, amministratori, rappresentanti dell'Ente, quadri e dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a Terzi e ad altri dirigenti, amministratori, rappresentanti dell'Ente, quadri e dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei dirigenti/quadri/dipendenti in genere con l'Assicurato o fra di loro. La garanzia comprende anche la Responsabilità personale derivante ai dipendenti con funzioni di Responsabili della Sicurezza, ai sensi della legge 81/2008.

4.4) La Responsabilità derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, tensostrutture terreni, impianti ed attrezzature e tutti i beni che possono essere usati dall'Assicurato per la sua attività. A solo titolo esemplificativo, ma non restrittivo:

- Attività ricreative/assistenziali/didattiche.
- Civili abitazioni/uffici.
- Attività rurali.
- Attività industriali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi.

4.5) La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dal Dlgs 209 del 07-09-2005 e successive modifiche.

La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto.

La Responsabilità civile di appaltatori, subappaltatori, studenti, docenti e relatori, visitatori, fornitori e consulenti che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati. Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente.

La Responsabilità civile del Contraente in qualità di Committente di spettacoli pirotecnici.

4.9) La responsabilità per danni a persona derivanti da erogazione di acqua alterata.

Inoltre la garanzia RCT si estende a:

5) Prestatori d'opera utilizzati in affitto ( c.d. contratto di somministrazione), tramite ditte regolarmente autorizzate e lavoratori a progetto.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.

La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/fatturazioni versati dall'Assicurato per tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versati al personale dell'Assicurato, qualora quest'ultimo sia il parametro assunto per il suddetto calcolo.

6)A maggior chiarimento si precisa, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante:

6.1)Da organizzazione di gite e da attività ricreative varie, esclusi i danni connessi alla circolazione di mezzi di trasporto impiegati.

6.2)Da proprietà e/o gestione di asili e scuole private ad uso aziendale, (si precisa che sono considerati Terzi anche i dipendenti di tali enti).

6.3)Dalla gestione di mense compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende anche la responsabilità che incombe ai gestori ,e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato con l'intesa che la presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori.

6.4)Dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata.

6.5)Dall'utilizzo di cani da guardia e non.

6.6)Dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora l'installazione e/o manutenzione sia affidata a Terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli, e gli striscioni.

6.7) Dalla circolazione ed uso, di velocipedi, ciclofurgoni senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso.

- 6.8) Dai danni corporali subiti dai corsisti o stagisti.
- 6.9) Dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere.
- 6.10) Da danni provocati da cedimento o franamento di terreno.
- 6.11) Da danni provocati ad infissi o manufatti nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori, nonchè ai fabbricati, alla pavimentazione stradale, a cavi e condotte sotterranee in genere.
- 6.12) Da lavori anche edili di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.
- 6.13) Da danni a Terzi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. Salvo quanto precisato al successivo art.9.
- 6.14) Dalla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli "stands", nonchè dalle operazioni di carico e scarico. L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di Terzi, in consegna e non dell'Assicurato, durante le manifestazioni suindicate da: incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge ed ai Terzi espositori.  
Si prende inoltre atto che la Compagnia rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente Organizzatore.
- 6.15) Dall'organizzazione di convegni, congressi, seminari ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni, proprie e di Terzi, concorsi ed iniziative a carattere educativo nelle scuole e non.
- 6.16) La responsabilità civile derivante dalla gestione di scuole comunali e non, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, nonché qualsiasi altra manifestazione organizzata dal Contraente, compresa la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali.
- 6.17) La responsabilità civile quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua.
- 6.18) La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- 6.19) Premesso che il Contraente favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, attraverso progetti di attività riabilitativa, la presente polizza copre la responsabilità civile personale di dette persone, con l'esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i lavori.
- 6.20) La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente.

6.21) La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia al Contraente.

6.22) La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

6.23) La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

6.24) Premesso che il Contraente può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati delle somme che siano tenuti a pagare per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dal Contraente in apposite aree.

6.25) La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.

6.26) La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

6.27) La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

6.28) La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

## 7) Buona Fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dalla Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

## 8) Franchigie e limiti di risarcimento

8.1) La garanzia di cui all'art. 1 - RC verso Terzi - è prestata con applicazione di una franchigia per sinistro pari a Euro 500,00 salvo quanto previsto nella tabella sottoriportata al punto 8.3



8.2)La garanzia di cui al punto 2) dell'art. 2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro è prestata con una franchigia di 2.500,00 Euro.

8.3)Limiti di risarcimento , scoperti e franchigie.

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.4 Art.1 - II° comma)	€. 500.000,00.= per sinistro	10% minimo €. 1.500,00 per sinistro
Danni da furto (Sez.4 - Art.3 punto 1)	€. 5.000,00 per danneggiato, massimo €. 50.000,00 per periodo assicurativo	€. 200,00 per danneggiato
Danni a mezzi di trasporto (Sez.4 Art.6 punto 20)	€. 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€. 150,00 per veicolo danneggiato
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.4 Art.6 punto 21)	€. 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€. 50,00 per sinistro
Danni da incendio (Sez.4 - Art.6 punto 23)	€. 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€. 500,00 per sinistro
Danni da rimozione veicoli (Sez.4 Art.6 punto 24)	€. 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Danni da inquinamento accidentale (Sez.4 Art.6 punto 25)	€. 500.000,00 per sinistro	10% minimo €. 2.500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.4 Art.6 punto 26)	€. 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€. 1.500,00 per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.4 Art.6 punto 10)	€. 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€. 1.500,00 per sinistro

#### 9) Operatività delle garanzie

In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza di dette assicurazioni la presente polizza opererà come se dette assicurazioni non esistessero.

#### 10) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le Sue attività.

Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le Sue attività.

Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le Sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società.

Salvo sempre il caso di dolo.

#### 11- **Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed

azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

## 12) – Gestione della franchigia

La Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia prevista dalla presente polizza. Successivamente la Società provvederà a richiedere all'Assicurato il rimborso dell'importo della franchigia prevista dalla presente polizza ed invierà all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione.

## 13) Calcolo del Premio

### Preventivo retribuzioni

€ 1.000.000 X \_\_\_\_\_ tasso imponibile =

Imposte pari al 22,25% =

Premio lordo complessivo annuale =

## 14) Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti le sole norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

## 15) Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

*<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi*

*prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>*

## **IL CONTRAENTE**

LA SOCIETA'  
.....

L'ASSICURATO  
.....